

STATUTO

del

Comune di Jelsi

Titolo 1

ELEMENTI COSTITUTIVI

CAPO 1

CONFIGURAZIONE GIURIDICA

- **art. 1** **Autonomia statutaria**
- **art. 2** **Sede e territorio**
- **art. 3** **Segni distintivi**
- **art. 4** **Albo Pretorio**

CAPO 2

PRINCIPI GENERALI

- **art. 5** **Principi e finalità**
- **art. 6** **Funzioni**

CAPO 3

RAPPORTI ISTITUZIONALI

- **art. 7** **Rapporti con la Regione e gli altri Enti Locali**
- **art. 8** **Pari opportunità**
- **art. 9** **Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate**
- **art. 10** **Tutela dei dati personali**

Titolo 2

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

CAPO 1

PARTECIPAZIONE POPOLARE

- **art. 11** Criterio di individuazione
- **art. 12** Valorizzazione delle libere forme di organizzazione dei cittadini
- **art. 13** Rapporti con le associazioni
- **art. 14** Organismi di partecipazione
- **art. 15** Forme di consultazione della popolazione
- **art. 16** Petizioni, proposte, istanze
- **art. 17** Istruttoria pubblica
- **art. 18** Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale
- **art. 19** Diritto all'informazione ed all'accesso

CAPO 2

REFERENDUM – DIFENSORE CIVICO

- **art. 20** Referendum consultivo
- **art. 21** Istituto del Difensore civico

Titolo 3

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO 1

ORGANI ISTITUZIONALI

- **art. 22** **Organi**
- **art. 23** **Deliberazioni degli organi collegiali**

CAPO 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **art. 24** **Norme di carattere generale**
- **art. 25** **I consiglieri**
- **art. 26** **Presidenza del consiglio**
- **art. 27** **Funzionamento del consiglio**
- **art. 28** **Sessioni, convocazione e funzionamento**
- **art. 29** **Prima seduta**
- **art. 30** **Linee programmatiche**
- **art. 31** **Competenza ed attribuzioni del consiglio**
- **art. 32** **Prerogative delle minoranze consiliari**
- **art. 33** **Gruppi consiliari**

CAPO 3

LA GIUNTA COMUNALE

- **art. 34** **Norme e caratteristiche generali**
- **art. 35** **Composizione**
- **art. 36** **Nomina**
- **art. 37** **Funzionamento della Giunta**
- **art. 38** **Attribuzioni**
- **art. 39** **Mozione di sfiducia**

CAPO 4

IL SINDACO

- **art. 40** **Competenza del Sindaco**
- **art. 41** **Attribuzioni del Sindaco**
- **art. 42** **Vice-Sindaco**
- **art. 43** **Responsabilità**
- **art. 44** **Obbligo di astensione**

Titolo 4

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO 1

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- **art. 45** Principi generali dell'organizzazione
- **art. 46** Regolamento di organizzazione
- **art. 47** Diritti e doveri dei dipendenti
- **art. 48** Direttore generale
- **art. 49** Compiti del direttore generale
- **art. 50** Funzioni di dirigenza e responsabilità
- **art. 51** Ufficio di indirizzo e controllo
- **art. 52** Collaborazioni esterne
- **art. 53** Segretario comunale

CAPO 2

SERVIZI PUBBLICI

- **art. 54** Modalità di gestione
- **art. 55** Partecipazione e controllo del cittadino utente
- **art. 56** Partecipazione a società per azioni
- **art. 57** Azienda speciale
- **art. 58** Organi dell'azienda
- **art. 59** Istituzione
- **art. 60** Organi dell'Istituzione

CAPO 3

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- **art. 61** Procedimento amministrativo
- **art. 62** Partecipazione al procedimento amministrativo
- **art. 63** Giusto procedimento

Titolo 5

ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE

CAPO 1

AUTONOMIA FINANZIARIA

- **art. 64** Finanza Locale
- **art. 65** Bilancio e programmazione finanziaria
- **art. 66** Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

CAPO 2

REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

- **art. 67** Revisore dei conti
- **art. 68** Dimostrazione dei risultati di gestione
- **art. 69** Controllo economico interno della gestione

Titolo 6

FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

CAPO 1

PRINCIPI GENERALI

- **art. 70** **Collaborazione tra Enti**

CAPO 2

FORME DI COLLABORAZIONE

- **art. 71** **Convenzioni**
- **art. 72** **Consorzi**
- **art. 73** **Unioni di comuni**
- **art. 74** **Rapporti con la Comunità Montana**
- **art. 75** **Accordi di programma**

Titolo 7

ATTIVITA' NORMATIVA E NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO 1

STATUTO

- **art. 76** Statuto e modifiche statutarie

CAPO 2

REGOLAMENTI

- **art. 77** Potestà regolamentare
- **art. 78** Regolamenti vigenti

CAPO 3

APPLICAZIONE

- **art. 79** Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

CAPO 1

CONFIGURAZIONE GIURIDICA

Art. 1

Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Jelsi è ente locale autonomo.
2. Rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, ne favorisce il progresso civile, sociale, politico, culturale, spirituale ed economico.
3. Ha autonomia statutaria nel rispetto del dettato costituzionale e nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
4. Ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
5. Ha potestà normativa che esercita nel rispetto della legge e secondo le previsioni dello Statuto.
6. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto.

Art. 2

Sede e territorio

1. La sede del Comune è ubicata nel palazzo civico sito in piazza Umberto I, 42. Gli organi del Comune si riuniscono di norma nella sede comunale. In casi particolari il Consiglio e la Giunta possono riunirsi in luogo diverso dalla sede comunale.
2. Il territorio del Comune di Jelsi ha una estensione di Kmq. 28,45 e confina con i Comuni di Riccia, Pietracatella, Toro, Campodipietra, Gildone, Cercemaggiore.

Art. 3

Segni distintivi

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome <<Comune di Jelsi>>.
2. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio comunale. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione della Giunta.
3. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

Art. 4

Albo Pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nella sede comunale è previsto apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
3. La pubblicazione degli atti, provvedimenti ed avvisi può avvenire anche per via telematica, in tal caso nella sede comunale sarà presente idonea postazione di consultazione.
4. La pubblicazione degli atti è effettuata a cura degli uffici a ciò preposti.
5. Al fine di garantire un'informazione adeguata sulle attività del Comune, possono essere previsti ulteriori spazi e forme di pubblicità.

CAPO 2 - PRINCIPI GENERALI

Art. 5

Principi e finalità

1. Il Comune di Jelsi promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo – in collaborazione con le associazioni e le istituzioni che operano nel settore - del proprio patrimonio naturale, ambientale, storico e culturale anche al fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - e) riconosce e tutela la famiglia promuovendo politiche che abbiano come principale obiettivo sia l'educazione dei figli che la cura degli anziani, evitando il loro allontanamento dal nucleo familiare e rinsaldando i rapporti tra le generazioni;
 - f) promuove e valorizza i rapporti con le comunità jelsesi all'estero;
 - g) favorisce e sostiene iniziative ed azioni tese a valorizzare e promuovere le tradizioni popolari, prima fra tutte – ogni 26 luglio – la "Festa del Grano/Sfilata delle Traglie" in onore di Sant'Anna;
 - h) promuove azioni per assicurare condizioni di pari opportunità tra i due sessi, ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 favorendo, per quanto possibile, la presenza delle donne nella Giunta e negli altri organi ed organismi collegiali;
 - i) assicura la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché una organizzazione della struttura diretta a realizzare, secondo i criteri di efficacia ed economicità, l'efficienza degli uffici e dei servizi, individuando le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi;
 - j) partecipa alle iniziative, promosse nell'ambito della Comunità Economica Europea e in quello internazionale, per lo sviluppo ed anche per la cooperazione, finalizzata agli scambi ed ai rapporti con altre comunità locali ed enti territoriali di altri paesi.
6. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

Art. 6

Funzioni

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle funzioni ha come riferimento la popolazione ed il territorio comunale.
2. Il Comune esercita le funzioni proprie precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo i principi dello Statuto, fatte salve le funzioni espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento, sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
4. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.
5. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
6. Le funzioni per i servizi di competenza statale sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo.
7. Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
8. Le funzioni, di cui al comma 7, sono esercitate secondo i rapporti finanziari e le risorse fissate dalla legge. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale o regionale possono essere affidate al Comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie.

CAPO 3

RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art.7

Rapporti con la Regione e gli altri Enti Locali

1. Al Comune è attribuita la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi stabiliti dalla legge e secondo la sua dimensione territoriale, associativa ed organizzativa, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unità di esercizio a livello regionale.
2. Con legge regionale sono dettati i principi della cooperazione tra gli Enti locali e tra questi e la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema di autonomie locali.
3. Il Comune promuove, in forme idonee, la cooperazione con i Comuni contermini, con la Provincia e con la Regione per realizzare un efficiente sistema delle Autonomie locali finalizzato allo sviluppo economico, sociale e civile. A tal fine il Comune contribuisce alla definizione delle forme e dei modi di partecipazione

degli Enti Locali alla formazione dei piani, dei programmi e degli altri provvedimenti della Regione. In particolare interviene nella determinazione dei criteri e delle procedure per la formazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica, della pianificazione territoriale, attuativi dei programmi regionali e concernenti i Comuni e le Province.

4. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti in piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
5. Il Comune promuove, con i Comuni dell'area territorialmente contigua, le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo continuato funzioni e servizi pubblici, organizzabili e gestibili a livello sovra e pluri-comunale. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana di appartenenza.
6. Il Comune adegua la propria normativa a quella della Comunità Economica Europea, recepita e comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 8

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - adotta atti regolamentari che assicurino, sul lavoro, parità di dignità e condizioni;
 - adotta tutte le misure necessarie a dare attuazione alle direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità.

Art. 9

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni, con la Comunità Montana e con l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U.E.L. n. 267/2000, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 10

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità della persona fisica, ai sensi della L. 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

CAPO 1

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 11

Criterio di individuazione

1. Ai sensi dello Statuto sono considerati cittadini titolari dei diritti di partecipazione tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto riconosciuto di lavoro, studio o di utenza dei servizi.
2. I cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti sono titolari - ai sensi del comma 1 - dei diritti di partecipazione di cui al presente capo.

Art. 12

Valorizzazione delle libere forme di organizzazione dei cittadini.

1. Il Comune, quale rappresentante degli interessi generali della collettività, ha un rapporto diretto con i cittadini singoli o associati. A tal fine si dota di regole, strutture ed istituti di partecipazione e democrazia diretta che permettano di compiere democraticamente le scelte, consentendo, altresì, di decidere e di governare.
2. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni. Considera, pertanto, suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti; il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi della Amministrazione; di avanzare istanze, proposte e valutazioni; di interloquire pubblicamente con l'Amministrazione, di essere consultati e di controllare l'azione amministrativa.
3. In particolare il Comune si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano l'azione dei cittadini, garantendo un continuo collegamento con gli organi comunali, rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse, in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale.
4. Il Comune promuove altresì organismi di partecipazione aventi, in piena autonomia funzionale, il compito di cooperare allo sviluppo civile, sociale, economico della comunità, nonché alla formazione ed attuazione dei programmi e delle scelte dell'Amministrazione.
5. Il Comune riconosce come proprio dovere fornire l'informazione sull'attività amministrativa, nelle forme più idonee, a garanzia dello sviluppo democratico della collettività e della partecipazione attiva dei cittadini.

Art. 13

Rapporti con le associazioni

1. Il Comune considera l'articolazione della comunità in associazioni, gruppi spontanei, movimenti e forme di aggregazione sociale e religiosa, come un patrimonio di competenze e conoscenze che contribuiscono alla crescita della società civile e che sottendono alle scelte di governo.
2. A tal fine:
 - a) sostiene le attività ed i programmi delle libere forme associative, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
 - b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari riguardanti l'associazionismo;
 - c) prevede la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi di partecipazione istituiti dal Comune; garantisce la consultazione delle libere forme associative accreditate su qualsiasi atto o provvedimento che riguardi il settore di interesse delle stesse. I soggetti di cui sopra possono avanzare proposte riguardanti il loro specifico campo di interesse. In tal caso è fatto obbligo agli organi deliberanti competenti di esaminarle, fornendo adeguate risposte.
 - d) mette a disposizione delle libere forme associative, aventi sede o operanti nel territorio comunale, mezzi e strutture occorrenti per il perseguimento delle proprie finalità, secondo i criteri e le modalità dell'apposito regolamento;
 - e) si avvale di associazioni o di comitati appositamente costituiti per la organizzazione di manifestazioni, assegnando agli stessi - compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili - i fondi necessari, che dovranno essere opportunamente rendicontati;
3. Il Comune agevola le associazioni del volontariato. I rapporti tra il Comune e il volontariato possono essere regolamentati da apposite convenzioni che debbono salvaguardare le reciproche autonomie

4. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti delle libere forme associative e delle associazioni del volontariato che risultino accreditate presso il Comune sulla base di criteri e modalità previsti dall'apposito regolamento.

Art. 14

Organismi di partecipazione

5. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno poteri di iniziativa .
6. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di tali organismi nel rispetto dei principi della autogestione.
7. Organismi di partecipazione e di consultazione, riservati a bambini ed adolescenti, possono essere costituiti su istanza degli stessi o su autonoma iniziativa del Comune. Le modalità di formazione e di funzionamento di tale organismo sono disciplinate negli atti istitutivi, tenuto conto del principio dell'autogestione.
8. Altri organismi di partecipazione possono assumere la forma di comitati per la gestione sociale di servizi e di assemblee costituite da utenti per il controllo della rispondenza dei servizi alle esigenze della utenza.
9. Gli organismi di partecipazione hanno diritto di assumere tutte le informazioni sugli atti, di intervenire nei procedimenti che li interessano, di fornire autonomamente proposte, pareri, suggerimenti, rilievi tendenti a conseguire una migliore amministrazione degli interessi locali.
10. Il Comune, nelle forme previste dal regolamento sulle forme di partecipazione e consultazione dei cittadini, dal regolamento sull'accesso agli atti, documenti e servizi, e dai regolamenti specifici di ogni servizio, assicura l'esame delle proposte da parte degli organi competenti, rendendo pubbliche le relative determinazioni.

Art. 15

Forme di consultazione della popolazione

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti o provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive e sui quali per legge i soggetti debbono intervenire, assicura, nei modi e nelle forme di legge e di regolamento, la partecipazione e la consultazione dei cittadini interessati.
2. Il Comune prevede forme di consultazione della popolazione per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi, di piani o programmi generali riguardanti i vari settori dell'Amministrazione, o prima di prendere le decisioni o successivamente all'attuazione dei provvedimenti. La consultazione può avvenire, secondo le modalità previste dal regolamento, attraverso le seguenti forme:
 - a. convocazione di apposite assemblee con la popolazione;
 - b. convocazione di comitati o associazioni competenti per materia, per acquisire pareri, proposte e valutazioni su provvedimenti, piani e programmi;
 - c. realizzazione di ricerche e sondaggi presso la popolazione;
3. Le modalità di funzionamento delle forme di partecipazione suddette, sono disciplinate dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

Art. 16

Petizioni, proposte, istanze

1. I cittadini singoli o associati possono avanzare all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza. Alle stesse viene data risposta scritta nei tempi e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.
2. Qualora le questioni sollevate rivestano particolare rilevanza e rientrino nelle competenze della Giunta o del Consiglio comunale, le stesse vengono iscritte all'ordine del giorno nella prima seduta utile del competente organo deliberante, invitando il primo firmatario della petizione, istanza o proposta ad illustrare il senso e le motivazioni della stessa. Nel corso della seduta l'organo deliberante provvede ad adottare la decisione dandone comunicazione scritta all'interessato o agli interessati entro il termine fissato dal regolamento di cui al comma 1.
3. I cittadini singoli o associati possono presentare proposta di atto deliberativo adeguatamente motivata e sottoscritta indirizzandola all'Amministrazione comunale; il Sindaco provvede ad iscriverla all'ordine del giorno della prima seduta utile degli organi deliberanti a seconda delle competenze. Nel corso della seduta di detti organi, i firmatari della proposta di atto deliberativo sono invitati ad illustrarla. L'organo competente nel corso della stessa seduta assume la decisione consequenziale.
4. Di tutte le istanze - petizioni proposte presentate e delle decisioni assunte viene data ampia pubblicizzazione.
5. I cittadini hanno, altresì, diritto di presentare, direttamente ai responsabili di uffici e servizi, istanze e petizioni su problematiche e disservizi concernenti questioni e materie attinenti la sfera di competenza degli stessi. I responsabili sono tenuti a fornire direttamente risposte motivate, secondo tempi e modalità del regolamento.
6. Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo generale dell'Ente.

Art. 17

Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da una istruttoria pubblica: allo scopo di meglio configurare l'interesse pubblico concreto da perseguire.
2. L'istruttoria pubblica è indetta dal Consiglio comunale, su iniziativa della Giunta o di un congruo numero di cittadini definito dal regolamento.
3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto di parte, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere diffuso.
4. Le modalità di svolgimento dell'istruttoria sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 18

Azione Popolare e delle associazioni di protezione ambientale

1. I cittadini singoli o associati, purché elettori, possono far valere innanzi alla giurisdizione amministrativa le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. In seguito all'ordine del giudice con il quale viene integrato il contraddittorio nei confronti del Comune, chi ha proposto l'azione o il ricorso dovrà assumersi l'onere delle spese a cui, eventualmente, il Comune sia condannato, salvo che quest'ultimo, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi.
3. Le associazioni di protezione ambientale, individuate dalla legge, possono proporre al giudice ordinario le azioni risarcitorie che spettano al Comune in caso di danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate a favore o a carico dell'Associazione.

Art. 19

Diritto all'informazione e all'accesso

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici.
2. Il Comune garantisce a tutti i cittadini singoli od associati, il diritto all'informazione relativa all'attività da esso svolta o concernente dati di cui lo stesso sia in possesso, ancorché si riferiscano ad attività poste in essere da aziende autonome e speciali, da istituzioni, da consorzi, da società o enti da esso dipendenti, controllati o a cui lo stesso partecipa in veste pubblica.
3. E' assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in forma di presa visione o in forma di estrazione di copie, previo pagamento dei costi di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visione.
4. E' altresì garantito l'accesso ai documenti anche in fase istruttoria.
5. Il regolamento disciplina le forme, i modi ed i tempi per l'esercizio del diritto di informazione e di accesso, detta le norme necessarie ad assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sui tempi e l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
6. Le limitazioni al diritto di informazione e di accesso sono espressamente previste da norme giuridiche o per effetto di motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
7. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
8. Il Sindaco ha facoltà di differire, secondo i modi e le forme previste, l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso, fino alla formulazione della proposta definitiva, l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti l'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
9. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti, le organizzazioni del volontariato e le associazioni hanno accesso alle strutture e ai servizi del Comune secondo le modalità previste nel regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini ed in quello sull'accesso agli atti, documenti e servizi.
10. Le aziende autonome e speciali, le istituzioni, i consorzi, le società, gli enti dipendenti dal Comune, i gestori di pubblici servizi di competenza comunale hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

CAPO 2

REFERENDUM - DIFENSORE CIVICO

Art. 20

Referendum consultivo

1. Il Comune prevede l'uso del referendum consultivo come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.
2. Il referendum ha carattere consultivo, deve riguardare solo materie di competenza locale e non può tenersi in concomitanza con altre operazioni di voto sia a carattere nazionale che locale.
3. Il referendum consultivo riguarda materie di interesse generale, riservate alla competenza esclusiva del Comune.
4. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
5. Il referendum consultivo riguarda l'intero corpo elettorale. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel Comune alla data di indizione del referendum ed iscritti nelle liste elettorali.
6. La proposta di indizione del referendum consultivo è avanzata dal Consiglio comunale o per iniziativa popolare (almeno 400 elettori).
7. Il Consiglio comunale fissa, nel regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
8. La proposta di referendum consultivo deve contenere indicazioni precise dell'oggetto e deve essere formulata in modo chiaro, semplice ed univoco.
9. Le decisioni del comitato sono vincolanti e delle stesse il Consiglio comunale con propria deliberazione prende atto. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco.
10. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno il 50% + 1 dei cittadini aventi diritto al voto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
11. Il referendum decade qualora intervengano atti amministrativi che accolgono in modo sostanziale, efficace, omogeneo e concorde il quesito sottoposto a referendum.
12. Il referendum decade altresì in caso di scioglimento degli organi elettivi che lo hanno proposto; va invece posticipato, anche in presenza dello scioglimento degli organi elettivi, qualora sia stato richiesto per iniziativa popolare.
13. Entro 60 giorni dalla consultazione il Consiglio comunale proclama l'esito della stessa ed assume gli atti ed i provvedimenti consequenziali, fatta salva la possibilità – in caso di indisponibilità del bilancio – di rinviare l'efficacia delle determinazioni al successivo esercizio finanziario.

Art. 21

Istituto del difensore civico

1. Il Consiglio comunale può istituire o valutare – previa intesa con la Comunità Montana o con i Comuni vicini – che il difensore civico venga eletto, d'accordo con tutti gli altri Comuni, dal consiglio della Comunità ed assolve le sue funzioni per tutti i cittadini della zona montana di riferimento. Concordemente sono definite le modalità di espletamento dell'attività, i requisiti soggettivi, le candidature, le modalità di elezione, la durata dell'incarico e la revoca dallo stesso e quant'altro inerisca la figura stessa.
2. Il difensore civico – ove istituito – svolge il proprio incarico in piena indipendenza rispetto agli organi degli Enti che di esso si avvalgono.
3. Ha diritto di accedere a tutti gli atti e non può essergli opposto il segreto d'ufficio. Egli stesso è tenuto, a sua volta, al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.
4. I cittadini singoli o associati hanno facoltà di rivolgere al difensore civico, sotto forma di istanza, anche oralmente, proteste e reclami contro gli abusi commessi, nell'esercizio delle funzioni, dagli organi elettivi e burocratici.
5. Il difensore civico interviene qualora ritenga possa configurarsi lesione di un diritto soggettivo, di un interesse legittimo o di una norma diretta a presidiare interessi che i cittadini vantano in quanto tali.
6. Il difensore civico formalizza ed inoltra all'autorità competente tutti i reclami concernenti disfunzioni di pubblici servizi, qualora agli stessi non sia stata data risposta dagli organi competenti nei tempi previsti dalla legge e dai regolamenti.
7. Quando la disfunzione dipende da un comportamento attivo od omissivo del preposto, il difensore civico interviene presso l'autorità sovraordinata per ottenerne la cessazione. Qualora la disfunzione origini da un atto amministrativo ne chiede la revoca o l'annullamento d'ufficio.

8. Il difensore civico, nello svolgimento della propria funzione, ha diritto di richiedere al responsabile del procedimento l'esame congiunto delle questioni sottopostegli e la completa cognizione degli atti implicati.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO 1

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 22

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta.
2. Il Consiglio ed il Sindaco sono organi elettivi, la Giunta è scelta e nominata dal Sindaco.

Art. 23

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli su quelli contrari, salvo il caso di maggioranze speciali, espressamente previste dalle leggi o dallo Statuto.
2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione delle azioni svolte.
3. L'istruttoria e le proposte di deliberazione – opportunamente corredate dei pareri di legge, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 – sono effettuate dai responsabili degli uffici, mentre la verbalizzazione degli atti delle sedute è curata dal segretario comunale: secondo modalità e termini di legge.
4. Il segretario comunale non partecipa alle sedute qualora si trovi in stato di incompatibilità rispetto all'oggetto delle stesse; in tale eventualità è sostituito – temporaneamente – dal componente dell'organo deliberante (normalmente il più giovane di età), nominato dal presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

CAPO 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 24

Norme di carattere generale

1. Il Consiglio comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico amministrativo del Comune. In tale veste esso assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici, privati e gli istituti di partecipazione, attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.
2. Il Consiglio comunale di Jelsi – conformemente a quanto disposto dall'art. 37 del T.U.E.L. n. 267/2000 – si compone del Sindaco e di dodici Consiglieri.
3. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla legge e dallo Statuto.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; resta fermo quanto stabilito per la supplenza dagli artt. 45 e 59 del T.U.E.L. n. 267/2000.
5. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
6. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 25

I Consiglieri

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e con piena libertà di opinione di iniziativa e di voto.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno diritto, inoltre, di interrogazione, di interpellanza, di mozione, emendamento che esercitano nelle forme previste dal regolamento

del Consiglio Comunale. La risposta alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo è obbligatoria nel termine di 30 giorni. Il Sindaco o gli Assessori rispondono entro detto termine se viene richiesta risposta scritta; qualora sia richiesta risposta orale, questa viene data nel corso della prima seduta utile del Consiglio. Il diritto di iniziativa, si esercita, altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal Consigliere è trasmessa al Presidente del Consiglio che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale dopo aver acquisito i pareri prescritti per legge.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dal Segretario comunale e dai responsabili del Comune, nonché dalle aziende, enti ed istituzioni da esso dipendenti o a cui partecipa, copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del mandato consiliare, rimanendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Le modalità di esercizio del loro diritto di accesso agli atti e documenti posti in essere dal Comune o dallo stesso detenuti in via stabile sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
4. I consiglieri debbono intervenire alle sedute del Consiglio comunale e ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
5. Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con apposita deliberazione, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
6. Ciascun consigliere comunale, all'inizio e alla fine del mandato ha l'obbligo di dichiarare e rendere pubblica la propria situazione patrimoniale. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le forme di pubblicità.
7. Ciascun candidato nelle elezioni amministrative per la carica di Sindaco, di consigliere comunale o circoscrizionale e ciascuna lista partecipante a dette elezioni deve presentare al momento del deposito della candidatura o della lista al Segretario comunale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante il tipo e l'ammontare delle spese elettorali che si intende sostenere con le relative fonti di finanziamento; la dichiarazione può essere aggiornata ogni 10 giorni. Analoga dichiarazione relativa al rendiconto delle spese, deve essere fatta entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale. Tali documenti sono pubblicati tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune per una durata di 15 giorni. Chiunque ne può prendere visione.
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere vanno presentate per iscritto al Consiglio nella persona del presidente e devono essere, immediatamente, assunte al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio – entro e non oltre dieci giorni – procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione risultante dal protocollo. Non si fa luogo a surroga, qualora si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Art.26

Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, cui sono attribuiti i poteri di convocazione e di direzione dei lavori. Le funzioni vicarie – in caso di assenza del Sindaco – sono assunte dal Vice-Sindaco (se consigliere) o, altrimenti dal consigliere più anziano individuato secondo le modalità di cui all'art. 40 del T.U.E.L. n. 267/2000.
2. Il Presidente è garante dell'autonoma responsabilità di indirizzo, di programma, di pianificazione e di controllo dell'organo consiliare; nell'espletamento delle sue funzioni non compete allo stesso alcuna discrezionalità e i suoi provvedimenti debbono essere motivati sulla base dello Statuto e del regolamento del Consiglio.

Art.27

Funzionamento del Consiglio

1. L'attività del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, è disciplinata da un apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Detto regolamento disciplina:
 - modalità di convocazione e modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, ferma restando – in ogni caso – la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco;
 - il reperimento e la gestione di servizi, attrezzature e risorse necessarie al proprio funzionamento;
 - la possibilità di avvalersi di commissioni, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e nel pieno rispetto dei principi sanciti in materia di pari opportunità tra uomini e donne.
3. Sono istituite in seno al Consiglio comunale commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni referenti, consultive e di controllo. Il regolamento ne disciplina il funzionamento, il numero e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, salvaguardando la presenza di ciascun gruppo.
4. Alle commissioni consiliari può essere deferito dal Consiglio, con eventuale predeterminazione dei criteri guida, il compito di studiare ed approfondire questioni specifiche di natura programmatica, nonché di redigere il testo di atti deliberativi anche di natura regolamentare. Gli atti redatti dalla commissione possono essere sottoposti alla votazione del Consiglio senza discussione generale, qualora abbiano ottenuto il voto unanime favorevole di tutti i componenti della commissione competente, fatte salve le dichiarazioni di voto.

5. Le commissioni debbono rispecchiare, tenuto conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari, la composizione del Consiglio Comunale.

Art. 28

Sessioni, convocazione e funzionamento

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, è considerata ordinaria la seduta fissata per l'approvazione delle linee programmatiche del mandato; per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie – rispetto alla data stabilita – devono essere convocate con un preavviso di almeno cinque giorni; per quelle straordinarie, invece, è sufficiente un preavviso di tre giorni. In casi di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con sole 24 ore di anticipo. Ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
4. La convocazione dei consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio; La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta da 1/5 dei consiglieri dell'Ente, l'adunanza va convocata non oltre venti giorni dalla richiesta.
5. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria, straordinaria o urgente del Consiglio comunale – a cura dell'ufficio preposto – deve essere pubblicato all'Albo Pretorio, almeno il giorno precedente quello stabilito per la prima adunanza.
6. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati; però, nella seconda convocazione – che avrà luogo in altro giorno – per la validità delle deliberazioni è sufficiente l'intervento di quattro consiglieri.
7. Nel caso che, in seduta siano introdotte proposte non comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.
8. Le sedute di consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento che disciplina il funzionamento del consiglio.
9. Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, gli assessori esterni componenti della Giunta comunale.
10. Gli adempimenti previsti dal comma 4, nei casi di cui all'art. 53 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, sono assolti dal Vice-Sindaco.

Art. 29

Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. In tale seduta, il Consiglio deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare – qualora ne ricorrano i presupposti di legge – le ineleggibilità di essi procedendo, se del caso, alla contestazione.
3. Il Consiglio nella prima seduta elegge, tra i propri componenti, la commissione elettorale e riceve dal Sindaco i nomi dei componenti la Giunta comunale.

Art. 30

Linee programmatiche

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di avvenuto insediamento, il Sindaco – sentita la Giunta – presenta le linee programmatiche inerenti le azioni ed i progetti che intende realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun consigliere ha pieno diritto di intervenire nella definizione del programma, proponendo – secondo le modalità indicate nel regolamento – emendamenti a titolo di integrazione, di adeguamento e modifica.
3. Con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio – in sessione straordinaria – provvede a verificare lo stato di attuazione dei programmi. E' facoltà del consiglio, nel corso del mandato, integrare le linee programmatiche inizialmente stabilite, sulla base di esigenze e/o problematiche sopravvenute.
4. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio il conto dell'attuazione del programma. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previa valutazione del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 31

Competenza ed attribuzioni del consiglio

1. Il Consiglio comunale è l'organo collegiale di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune; impronta l'azione dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità. Non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a. lo Statuto dell'ente e delle aziende speciali;
 - b. regolamenti, ed i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi triennali e l'elenco annuale dei LL.PP., il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il conto consuntivo, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione nonchè le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere nelle dette materie;
 - d. le convenzioni con altri Comuni e quelle con la provincia;
 - e. la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - f. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - g. l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.
 - h. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative tariffe;
 - i. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - j. la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - k. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta e dei responsabili degli uffici;
 - m. la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, garantendo complessivamente la presenza di entrambi i sessi;
 - n. la convalida degli eletti;
 - o. la discussione e l'approvazione degli indirizzi generali di governo presentati dal Sindaco;
 - p. la nomina e la revoca del revisore dei conti (art. 234 comma 3 del T.U.E.L. n. 267/2000);
 - q. la presa d'atto della composizione della Giunta;
 - r. la mozione di sfiducia presentata, discussa e votata nei modi previsti dall'art. 52 del T.U.E.L. n. 267/2000;
 - s. i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L. n. 267/2000.
3. Le deliberazioni concernenti gli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio. In tal caso la deliberazione adottata dalla Giunta in via d'urgenza, va sottoposta a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 32

Prerogative delle minoranze consiliari

1. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, deve prevedere misure che consentano alle minoranze consiliari, l'effettivo esercizio dei poteri di controllo, garanzia ed informazione, sull'attività amministrativa del Comune, delle aziende, delle istituzioni e degli enti dipendenti.
2. Alle minoranze spetta la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
3. Alle minoranze – con votazione riservata ai soli componenti – compete la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni dipendenti, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio comunale di propri rappresentanti in numero superiore ad. uno.

Art 33

Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, dandone comunicazione al Sindaco ed al segretario comunale, unitamente alla designazione del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà - o nelle more della designazione – i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio, può prevedere la conferenza dei capigruppo e disciplinare le relative attribuzioni.

CAPO 3

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 34

Norme e caratteristiche generali

1. La Giunta è organo di governo del Comune. Collabora con il Sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio. Compie tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente che – ai sensi della legge e del presente Statuto – non siano riservati al Consiglio, al Sindaco o all'apparato burocratico dell'Ente.
2. Impronta la propria azione ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

Art. 35

Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco - che la convoca e la presiede - e da numero massimo di quattro assessori, di cui uno con funzioni di Vice-Sindaco. Nella composizione della Giunta è assicurato il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne (L. 10/04/1991 n.125).
2. E' ammessa la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri.
3. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza ma senza diritto di voto e senza concorrere al quorum per la validità delle rispettive adunanze e sedute.
4. E' fatto divieto agli assessori di ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. I componenti della Giunta, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare, in quelle materie, attività professionale – privata e pubblica – nel territorio da essi amministrato.

Art. 36

Nomina

1. La Giunta è nominata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 46 del T.U.E.L. n. 267/2000 e presentata al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Ciascun assessore all'inizio e alla fine dell'incarico ha l'obbligo di dichiarare e rendere pubblica la propria situazione patrimoniale. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, ne disciplina le forme di pubblicità.
3. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate al Sindaco; esse hanno effetto dal momento della loro presa d'atto da parte del Sindaco.
4. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 37

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco, ogni qualvolta si renda necessario o il Sindaco lo reputi opportuno. Nel caso di assenza del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vice-Sindaco. E' validamente riunita con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno di quelli assegnati.
2. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali, adottate in sedute non sono pubbliche - salvo diversa decisione dell'organo stesso – alle quali, per ragioni di opportunità ma senza diritto di voto, possono partecipare esperti, tecnici e funzionari invitati a riferire su particolari problemi.
3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale. I verbali delle deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario.
4. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco, degli assessori e dei dipendenti a cui sono state attribuite funzioni di direzione. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
5. Gli assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto.
6. Il Sindaco e la Giunta riferiscono annualmente al Consiglio sulla propria attività.
7. La cessazione dell'esecutivo è regolata dalla legge.

Art. 38

Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nell'attività di governo dell'Ente. Compie tutti gli atti di amministrazione rientranti, ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze - previste dalle leggi o dallo statuto - del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili degli uffici.
2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - b) propone al Consiglio gli altri regolamenti;
 - c) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che - per legge - non siano attribuiti ai responsabili dei servizi;
 - d) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre al Consiglio comunale;
 - e) predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e gli altri atti correlati;
 - f) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - g) determina le tariffe, i canoni, le aliquote ed analoghi oneri a carico di terzi;
 - h) assume determinazioni in ordine alle risorse umane (assunzioni, destituzioni, sospensioni, ecc);
 - i) definisce i criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti o persone fisiche, fatte salve le competenze attribuite agli organi burocratici, da Statuto e regolamenti;
 - j) autorizza il Sindaco o i responsabili a stare in giudizio come attore o convenuto disponendo, quindi, in materia di liti - attive e passive - rinunce, transazioni e conciliazioni;
 - k) decide dell'accettazione o del rifiuto di lasciti e donazioni;
 - l) affida - ove la legge lo consenta - gli incarichi fiduciari e quelli di collaborazione esterna, ad alto contenuto di professionalità;
 - m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e detta determinazioni in ordine alla costituzione dell'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, le funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato, quando non espressamente attribuite ad altro organo;
 - o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
 - p) determina e definisce - sentito il revisore dei conti - i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi fissati dal Consiglio;
 - q) riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi;
 - r) decide in ordine a controversie tra organi gestionali dell'Ente, in tema di competenze funzionali;
 - s) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'intero apparato;
 - t) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni, purché siano previsti in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscono mera esecuzione, nel rispetto delle attribuzioni che la legge, lo statuto e i regolamenti assegnano agli organi burocratici;
 - u) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, nonché quelli relativi alle assunzioni del personale, non attribuiti dalla legge o dallo statuto ai dirigenti;
 - v) la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, nonché l'indennità, i compensi le esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi nell'ambito di atti fondamentali e regolamenti approvati dal Consiglio, fatti salvi i compiti attribuiti agli organi burocratici dallo statuto e dai regolamenti comunali;
 - w) determina in aumento o in diminuzione, le indennità di Sindaco ed Assessori;
 - x) predispone il P.E.G.;
 - y) attende a quant'altro non rientri nelle specifiche competenze del Sindaco, degli organismi di decentramento e dei responsabili.
3. La Giunta può adottare - in via d'urgenza - le deliberazioni attinenti le variazioni di bilancio sottoponendole, pena la decadenza, a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi e comunque non oltre il 31 dicembre dell'esercizio in corso.

Art.39

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario espresso dal Consiglio comunale su una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dell'organo. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri e votata- per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia - motivata sulla base di violazione di leggi, dello Statuto o dei regolamenti – viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi dell'art. 141 del T.U.E.L. n. 267/2000.

CAPO 4 IL SINDACO

Art. 40

Competenza del Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale, eletto democraticamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina – altresì – i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridici e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune; è responsabile dell'amministrazione dell'Ente; convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio; sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici e all'esecuzione degli atti. Salvo quanto disposto dall'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000, esercita tutte le funzioni che gli sono proprie e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Comune.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo ed organizzazione, di amministrazione e di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture regionali-esecutive. In alcune materie, espressamente determinate dalla legge, esercita le funzioni di autorità locale (art. 50 T.U.E.L. n. 267/2000).
4. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, giura di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 41

Attribuzioni del Sindaco

1. Gli atti del Sindaco, se non diversamente denominati dalla legge o dal presente Statuto, hanno la forma del decreto.
2. Il Sindaco – al di là dei compiti che, ex art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000, gli spettano quale ufficiale di governo – è titolare delle seguenti attribuzioni:
 - A. attribuzioni di amministrazione:
 - ha la rappresentanza, anche legale – in giudizio - dell'Ente;
 - dirige e coordina l'attività politica amministrativa del Comune, nonché l'operato della Giunta e dei singoli assessori;
 - promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma;
 - convoca i comizi ed indice – se previsti – i referendum di cui all'art. 8 del T.U.E.L. n. 267/2000;
 - nomina il segretario comunale, attingendone il nominativo dall'apposito Albo regionale;
 - conferisce e revoca al segretario comunale – se lo ritiene opportuno e previa autorizzazione della Giunta – le funzioni di direttore generale, nel caso in cui non risulti stipulata convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
 - nomina i responsabili dei servizi;
 - attribuisce e definisce gli incarichi direttivi e quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione ispirandosi – secondo legge – ai principi del bando pubblico o dello "intuitu personae", motivato dalla comprovata esperienza;
 - provvede – sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio – alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti aziende ed istituzioni;
 - ha facoltà di delega.
 - B. attribuzioni di indirizzo ed organizzazione:
 - stabilisce gli argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio comunale, anche quando la richiesta è formulata da 1/5 di consiglieri (in tal caso l'adunanza si tiene entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta);
 - propone gli argomenti da trattare in Giunta;
 - riceve interrogazioni e mozioni da sottoporre all'attenzione del Consiglio;
 - nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede esercita – nei limiti di legge – poteri di polizia;

C. attribuzioni di vigilanza e controllo:

- acquisisce direttamente dagli uffici le informazioni, gli atti ed i documenti – anche riservati – dell’Ente;
- può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso istituzioni ed aziende appartenenti all’Ente, informandone il consiglio comunale e tramite i rappresentanti legali delle stesse;
- compie atti conservativi dei diritti del Comune e promuove direttamente – o avvalendosi del segretario comunale – indagini e verifiche amministrative sull’intera attività dell’Ente;
- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

D. attribuzioni quale autorità locale (art. 50 commi 4-7):

- adotta ordinanze – contingibili ed urgenti – in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale;
 - adotta misure necessarie a carattere interlocutorio – fino a quando non subentrino i soggetti statali o regionali competenti – nel caso di emergenze che interessino il territorio del Comune;
 - coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi Consiglio e nell’ambito delle disposizioni eventualmente dettate dalla Regione – gli orari degli esercizi commerciali ; dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio comunale., allo scopo di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti.
3. Al Sindaco è interdetto ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 42

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l’assessore che – designato dal Sindaco, contestualmente alla Giunta – ha la delega generale per l’esercizio delle funzioni di Sindaco, in tutti i casi di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. In caso di contestuale assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco – in mancanza di specifico, diverso, indirizzo - le funzioni vicarie per la firma di atti o documenti previsti dalla legge, sono assunte dal consigliere più anziano per voti a scalare.
3. Il conferimento delle deleghe rilasciate ad assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’Albo Pretorio.

Art. 43

Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della gestione.

Art. 44

Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti debbono astenersi quando si tratta d’interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di dette questioni.
3. Il presente articolo si applica anche al Segretario comunale.

TITOLO IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 45

Principi generali dell'organizzazione

1. Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione - secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione è improntata al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi comunali elettivi.
3. Per il perseguimento di tale finalità si adoperano, con distinti ruoli e distinte sfere di azione - nella pari dignità istituzionale - gli organi elettivi cui spettano poteri di indirizzo e di controllo, e gli organi burocratici cui spetta la gestione amministrativa.

Art. 46

Regolamento di organizzazione

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati con apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità della legge, del presente Statuto e delle norme contrattuali fissate per il personale del comparto Enti Locali.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla Giunta in conformità ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione - previsti dall'ordinamento generale e dal presente Statuto - ed ai criteri espressi dal Consiglio comunale.
3. L'organizzazione di cui al comma 1, si uniforma al principio secondo cui gli organi di governo definiscono - anche con atti di indirizzo - gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali.
4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità e flessibilità, in relazione alle esigenze dell'Ente ed in funzione del programma di governo. Nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l'organizzazione può prevedere la mobilità negli incarichi - sia a livello di direzione che in tutte le posizioni di lavoro in cui è elevato il grado di discrezionalità dei dipendenti - al fine di assicurare una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa a garanzia dei cittadini.
5. Il regolamento definisce criteri e caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando, per ciascuno di essi, le responsabilità attribuite e i risultati attesi.
6. Il regolamento di organizzazione, nel rispetto delle attribuzioni gestionali, proprie dei responsabili di Area e delle altre eventuali tipologie attivate, ne specifica le modalità attuativo-esecutive anche distinguendole in relazione alla complessità delle rispettive attività di produzione diretta e di supporto. Determina le modalità attraverso cui i responsabili di cui si è detto gestiscono le risorse reali e personali loro attribuite, nonché quelle occorrenti a sopperire eventuali carenze nell'organico o altre situazioni legate alla temporanea assenza di personale e quelle relative all'eventuale trasferimento di personale tra le varie aree e le altre tipologie organizzative eventualmente attivate, e nell'ambito delle unità e degli uffici dalle stesse ricompresi.

Art. 47

Diritti e doveri dei dipendenti

1. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere agli incarichi di competenza con correttezza e tempestività, nel rispetto del ruolo ricoperto e degli obiettivi assegnati. Ciascuno è direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il regolamento determina le condizioni e le modalità con cui il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà sindacali.

Art. 48

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta può nominare un direttore generale - al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato - secondo i criteri stabiliti dal regolamento e dopo aver stipulato, con altri Comuni l'apposita convenzione di cui all'art. 108 del T.U.E.L. n. 267/2000.
2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Sovrintende alle gestioni dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Coordina l'attività dei responsabili di area.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco. Il Sindaco - previa deliberazione della Giunta - può disporre la revoca dell'incarico, qualora non vengano raggiunti gli obiettivi fissati, sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta o in ogni altra ipotesi di grave opportunità.
4. Quando - relativamente all'attività di direzione - non risultino stipulate le convenzioni di cui al comma 1, le relative funzioni possono essere conferite al segretario comunale, con provvedimento del Sindaco.

Art.49

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Sovrintende alle gestioni dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Coordina l'attività dei responsabili di area.
2. In particolare esercita le seguenti funzioni:
 - predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano degli obiettivi, previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta;
 - predisporre, sulla base delle direttive impartite dal Sindaco, i programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - organizza e dirige il personale;
 - verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale preposto;
 - promuove i procedimenti disciplinari e - sulla base di quanto prescritto dal regolamento ed in conformità alle prescrizioni dei contratti collettivi - adotta le previste sanzioni;
 - autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
 - emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni, non rientranti nella competenza dei responsabili;
 - propone alla Giunta eventuali interventi di riorganizzazione del personale;
 - promuove i procedimenti ed adotta in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili, nei casi di assenza temporanea e previa istruttoria del servizio competente.

Art. 50

Funzioni di dirigenza e responsabilità

1. Ai sensi dell'art. 109 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, le funzioni di dirigenza - di cui al richiamato art. 107 commi 2 e 3 - con provvedimento motivato del Sindaco, possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale ed anche in deroga ad ogni diversa disposizione.
2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati - al di fuori della dotazione organica - solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. Gli incarichi di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.
4. L'attività di direzione consiste nella gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dall'organo politico, espressa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Si sostanzia nell'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi nel novero di quelli che - per legge o per Statuto - assolvono a funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo o rientranti nella competenza del segretario comunale o del direttore generale.
5. In particolare sono previsti i seguenti compiti:
 - presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - responsabilità delle procedure di appalto e di concorso ;
 - stipulazione dei contratti;
 - atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- atti di amministrazione e gestione del personale;
 - provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni – anche di natura discrezionale – nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
6. Gli atti dei responsabili, se non diversamente denominati dalla legge o dal presente Statuto, hanno la forma della "determinazione". Questa, a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa – ed analogamente a quanto avviene per le deliberazioni degli organi comunali - acquista efficacia con la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
 7. La revoca delle funzioni di direzione è disposta dal Sindaco, con atto motivato, previa contestazione all'interessato delle ragioni che la supportano. Al dipendente di ruolo a cui siano state revocate le funzioni di direzione si applicano le norme previste dal regolamento di organizzazione.

Art. 51

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge. Tali uffici sono costituiti da dipendenti dell'Ente, o da collaboratori assunti a tempo determinato, purchè l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni deficitarie di cui al D.Lgs.vo 504/92.
2. L'attività di controllo è tesa a verificare lo stato di effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti di indirizzo politico. Consiste nell'analisi – preventiva e successiva – dell'esistenza o meno di congruenza tra: funzioni affidate dalle norme; obiettivi programmatici prescelti; scelte operative effettuate; risorse umane, finanziarie e materiali assegnate; identificazione di eventuali fattori ostativi, di eventuali responsabilità e di possibili rimedi.
3. Il controllo di gestione è finalizzato alla verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare – anche mediante tempestivi interventi di correzione – il rapporto tra costi e risultati. Le modalità di effettuazione di detta forma di controllo, sono stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e da quello sull'ordinamento finanziario e contabile.

Art. 52

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento prevede e disciplina il ricorso tramite convenzioni, a collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, per il conseguimento di obiettivi determinati.
2. La deliberazione di incarico viene adottata dalla Giunta in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento.

Art. 53

Segretario Comunale

1. Il Comune ha un segretario comunale - iscritto all'albo di cui agli artt. 98 e 102 del T.U.E.L. n. 267/2000 – nominato e funzionalmente dipendente dal Sindaco, che svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il segretario, oltre che sovrintendere alle funzioni dei responsabili coordinandone le attività:
 - partecipa – con funzioni consultive, referenti e di assistenza – alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Le modalità di esercizio di tali attribuzioni sono definite dai regolamenti dell'Ente;
 - esprime il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi;
 - può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli da regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
 - esercita, nell'ipotesi di cui all'art. 108 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, le funzioni di direttore generale. In presenza del direttore generale, le analitiche attribuzioni del segretario e del direttore – nel rispetto dei rispettivi ruoli – sono disciplinate dal regolamento.

3. La nomina del segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco. Cessa automaticamente alla cessazione del mandato, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali si intende confermato.
4. La revoca può essere disposta – previa deliberazione della Giunta – con provvedimento del Sindaco, per violazione dei doveri d'ufficio.

CAPO 2

SERVIZI PUBBLICI

Art. 54

Modalità di gestione

1. Per la gestione dei servizi pubblici il Comune adotta una delle forme previste dall'articolo 113 del T.U.E.L. n. 267/2000 o dalle altre norme vigenti in materia.
2. La scelta della forma di gestione da adottare viene operata dal Consiglio comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
3. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'organizzazione dei servizi, negli atti o nei regolamenti istitutivi vanno previsti i criteri di rapporto e le forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune, al fine di assicurare il perseguimento del pubblico interesse.
4. Il Comune, in applicazione dei principi di decentramento e sussidiarietà previsti dalla legge, attua e favorisce – sulla base delle norme regionali – l'organizzazione sovracomunale dei servizi, così come promuove e favorisce l'organizzazione dei servizi autonomamente gestiti dalla società civile, attraverso le seguenti diverse componenti: cittadini, famiglie e formazioni sociali.
5. L'erogazione dei servizi pubblici – anche svolti in regime di concessione – deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti, e deve garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza.

Art. 55

Partecipazione e controllo del cittadino utente

1. E' garantita, nelle forme e con i mezzi più idonei a ciascun cittadino utente l'informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, l'indicazione delle condizioni e dei requisiti che sono necessari per accedervi, le caratteristiche delle prestazioni che possono essere richieste ai singoli servizi.
2. E' garantito al singolo cittadino utente l'accesso ai servizi.
3. Il Comune riconosce e consulta, nelle forme previste dal regolamento, i comitati e le organizzazioni dei cittadini utenti autonomamente costituiti con funzioni di controllo e proposta sulla gestione dei servizi.

Art. 56

Partecipazione a società per azioni

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di servizi pubblici. Il Comune può altresì partecipare, anche con quote di minoranza a società di capitali aventi come scopo l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche. Le modalità di partecipazione a società miste con quota non maggioritaria del comune è regolata dalle norme vigenti in materia.
2. La partecipazione a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale è informata alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo da quella di gestione, nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.
3. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi del Comune, sono sottoscritti con le società partecipate appositi contratti di programma, approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.
4. La indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse tra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio. I candidati alla carica sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale scelti al di fuori di esso tra persone che abbiano i requisiti per la eleggibilità a consigliere comunale ed una comprovata competenza tecnico - amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private.

5. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di programma e a tenere un costante rapporto informativo con il Sindaco ed il Consiglio Comunale. A tal fine trasmettono al Sindaco una relazione semestrale da iscriversi all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale nella sua prima seduta utile.

Art. 57

Azienda speciale

1. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati. Lo Statuto prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
2. L'azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 58

Organi dell'azienda

1. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
2. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è determinato dallo statuto dell'azienda. Gli stessi sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale. I candidati alla carica sono scelti al di fuori del Consiglio comunale, tra persone che abbiano i requisiti per la eleggibilità a consigliere comunale e una comprovata competenza tecnico-amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private.
3. La selezione delle candidature avviene sulla base di un avviso pubblico che deve indicare le caratteristiche dell'incarico da assegnare e le professionalità richieste. Le modalità per la presentazione delle candidature e per la verifica dei requisiti sono determinate dalla delibera consiliare che approva l'avviso pubblico.
4. I candidati alla carica di Presidente e di consigliere di amministrazione, all'atto dell'accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi e ad uniformarsi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
5. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'azienda sono nominati per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco e restano in carica sino alla nomina dei successori.
6. Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione dell'azienda possono essere revocati su proposta motivata del Sindaco. La revoca può avvenire solo per gravi irregolarità nella gestione o per esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale o per documentata inefficienza, ovvero per pregiudizio degli interessi del Comune o dell'azienda stessa.
7. Alla sostituzione dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione, o dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
8. I nominati hanno l'obbligo di tenere un costante rapporto informativo con il Sindaco ed il Consiglio Comunale. A tal fine è fatto obbligo agli stessi di trasmettere al Sindaco una relazione semestrale da iscriversi all'Ordine del Giorno del Consiglio comunale nella prima seduta utile. Il Sindaco è tenuto ad inviare copia dei provvedimenti di nomina ai capigruppo entro 5 giorni dalla loro adozione.
9. Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo Statuto dell'azienda.

Art. 59

Istituzione

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per la gestione di uno o più servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. La delibera del Consiglio comunale che costituisce l'istituzione è approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati. Essa specifica l'ambito di attività della istituzione ed individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare alla istituzione medesima.
3. Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento approvato dal Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, che determina, conformemente a quanto previsto dallo Statuto, le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e tutto quanto riguarda l'istituzione medesima.
4. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento di contabilità del Comune. I revisori del conto del Comune esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 60

Organi dell'Istituzione

1. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione è composto da un massimo di cinque membri compreso il Presidente. La nomina del presidente e del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale. I candidati alla carica sono scelti al di fuori del Consiglio Comunale tra persone che abbiano i requisiti per la eleggibilità a consigliere comunale scelti sulla base di una selezione da effettuarsi secondo le modalità di cui al precedente art. 58.
3. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono nominati per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco e restano in carica fino alla nomina dei successori. Possono essere revocati anticipatamente con le stesse modalità di cui al precedente art. 58.
4. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo cui compete la direzione e la gestione della stessa. E' nominato dal Sindaco, secondo le modalità previste dal regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e dal regolamento dell'istituzione.

CAPO 3

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 61

Procedimento amministrativo

1. Il Comune si avvale dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi nell'ordinamento e non espressamente vietati dalle leggi per il perseguimento dei propri fini.
2. L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 – e successive modificazioni - e nel rispetto delle disposizioni legislative di settore.
3. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Per i procedimenti amministrativi che coinvolgono vari interessi pubblici o che necessitano di intese o assensi - comunque denominati - di altre amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.
4. Per ogni procedimento, il regolamento determina l'unità organizzativa e il soggetto responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Le determinazioni regolamentari sono rese pubbliche nelle forme più idonee.
5. E' garantita, attraverso misure organizzative idonee, l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini a norma del T.U. n. 445 del 28/12/2000.

Art. 62

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. E' assicurata la partecipazione dei soggetti direttamente interessati o portatori di interessi pubblici o privati o di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale a norma della legge 7.8.1990, n. 241 – e successive modificazioni - e secondo le modalità ed i termini previsti da apposito regolamento.
2. Ove sussistono oggettive e concrete ragioni di urgenza è facoltà dell'Amministrazione adottare provvedimenti cautelari, anche prima di porre in essere quanto previsto nel comma 1.

Art. 63

Giusto procedimento

1. Tutti i procedimenti che conseguano obbligatoriamente ad un'istanza o che sono iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso. Il termine per la conclusione di ogni procedimento è determinato dal regolamento, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
2. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale è fornito di motivazione a norma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. In ogni atto notificato al destinatario è indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE

CAPO 1

AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 64

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 65

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune – ogni anno - entro il termine di cui all'art. 151 del T.U.E.L.n. 267/2000, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della annualità, della veridicità, del pareggio economico e finanziario e della pubblicità.
2. Il Bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Molise.
3. Il bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, progetti ed interventi.
4. Il bilancio annuale di previsione – deliberato nei termini di legge – da trasmesso, a cura del segretario, all'organo regionale di controllo.
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria (art. 191 del T.U.E.L. n. 267/2000).
6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica, dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del patrimonio, secondo le disposizioni di legge e quelle del regolamento di contabilità.

Art. 66

Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1. Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

CAPO 2

REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 67

Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale – scegliendolo tra i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 234 del T.U.E.L. n. 267/2000 - elegge, a maggioranza assoluta, un revisore dei conti
2. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. Dura in carica tre anni, non è revocabile - salvo inadempienza – ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.
4. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta. Collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare nel conto consuntivo.
5. Esercita altresì, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e

proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Svolge inoltre tutte le funzioni ad esso demandate dalle norme legislative in materia.

6. Il revisore risponde della verità delle loro attestazioni ed adempie ai doveri d'ufficio con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
7. Esercita le funzioni di cui all'art. 239 del T.U.E.L. n.267/2000.

Art. 68

Dimostrazione dei risultati di gestione

1. I risultati della gestione sono dimostrati attraverso il rendiconto il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. La Giunta – conformemente a quanto sancito dall'art. 151 comma 6 del T.U.E.L. n. 267/2000 - allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio - a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati - entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

Art. 69

Controllo economico interno della gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità del buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dagli articoli 147, 196 ed 197 del T.U.E.L n. 267/2000, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione è diretto a verificare lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi e - attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti - la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune ed è svolto con cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità. Il controllo di gestione è svolto in riferimento a singoli servizi e centri di costo così come individuati dalla Giunta e si articola sulla base di quanto previsto dall'art.197 del T.U.E.L. e dalle altre leggi vigenti in materia.
4. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, definiscono – ognuno per la propria sfera di competenza - le modalità e le strutture demandate alla effettuazione della funzione del controllo di gestione, in conformità con quanto stabilito in materia, dalla vigente normativa di riferimento.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

CAPO 1

PRINCIPI GENERALI

Art. 70

Collaborazione fra Enti

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con i Comuni contermini, con la Provincia, la Regione e prioritariamente con la Comunità Montana di appartenenza per svolgere, nel modo più efficiente e coordinato, quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini e per evitare dispersioni o sovrapposizioni di competenza.

CAPO 2

FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 71

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Enti Locali.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo, possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.
4. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.72

Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi – o per l'esercizio associato di funzioni – può costituire consorzio con altri Enti Locali, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del T.U.E.L. n. 267/2000. Al consorzio possono partecipare altri Enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. L'adesione ad un consorzio avviene di Consiglio comunale mediante approvazione – ai sensi dell'articolo precedente - di apposita convenzione e dello statuto.
3. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili – coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dell'art. 42 comma 2 lett. m) del T.U.E.L. n. 267/2000 – e prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio. Lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi ai quali partecipano, a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali, anche enti diversi dagli Enti Locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del presidente o di loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Il Comune non può costituire più consorzi con gli stessi Enti Locali.

Art. 73

Unioni di comuni

1. L'Unione di comuni è un Ente Locale costituito da due o più Comuni – di norma contermini – avente lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati dal Consiglio comunale, con le procedure e la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la costituzione; individua, altresì, le funzioni e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto, oltre al presidente – scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati – prevederà che gli altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
5. Alle Unioni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei Comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Ente. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

Art. 74

Rapporti con la Comunità Montana

1. La Comunità Montana è Unione di Comuni montani o parzialmente montani – anche appartenenti a province diverse – costituita proprio per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La Comunità Montana ha un organo rappresentativo ed un organo esecutivo, composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di Sindaco di uno dei comuni della Comunità. I rappresentanti dei Comuni in seno alla Comunità Montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico, in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo, ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio deve essere affidata alla medesima. In particolare l'affidamento dovrà riguardare servizi socio-sanitari e quelli territoriali di base.
4. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà – in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana – i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.
5. Il Comune usufruirà delle prestazioni tecniche anche nel campo della informatizzazione, rese dai competenti uffici della Comunità Montana, formalizzando le relative procedure nelle forme di cui al precedente comma.

Art. 75

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedano per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di comuni, di province, di regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici – o comunque di due o più tra i soggetti predetti - il Sindaco, su mandato del Consiglio comunale e sulla base di programmi e piani approvati dagli organi competenti, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. Per le modalità, i contenuti e le procedure inerenti gli accordi di programma si rinvia alle disposizioni dell'articolo 34 del T.U.E.L. n. 267/2000.

TITOLO VII

ATTIVITA' NORMATIVA E NORME FINALI

CAPO 1

STATUTO

Art. 76

Statuto e modifiche statutarie

1. Lo Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia organizzativa del Comune e l'esercizio, per la comunità, delle funzioni che allo stesso competono nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo Statuto è liberamente formato ed adeguato dal Consiglio comunale con la partecipazione della società civile organizzata nella comunità locale.
3. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute – da tenersi entro trenta giorni – ed è approvato se ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. L'approvazione di qualsiasi modificazione dello statuto comporta la riproduzione integrale del testo aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino, l'immediata percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportuna annotazione con quello originario.
5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel B.U.R., affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio comunale.

CAPO 2

REGOLAMENTI

Art. 77

Potestà regolamentare

1. Nel rispetto della legge e del presente Statuto, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, degli organismi di partecipazione per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.
3. Gli schemi di regolamento relativi a disposizioni di interesse della collettività, prima della loro adozione, sono sottoposti alla consultazione dei soggetti interessati e sono resi pubblici nelle forme più idonee.

Art. 78

Regolamenti vigenti

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello Statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle adeguandole alla normativa statutaria. Sino a tale data, continuano ad applicarsi le norme in essi previste, purchè risultino compatibili con la legge e con il presente Statuto.

CAPO 3

APPLICAZIONE

Art. 79

Entrata in vigore dello Statuto

1. Con l'entrata in vigore dello Statuto è automaticamente abrogata ogni altra precedente disposizione statutaria, presente presso il Comune.
2. Del presente Statuto è assicurata la conoscenza attraverso ampie forme di divulgazione.